



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 04/11/2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 3324 /2016 R.G.** promossa da:

MARIA ROSARIA PUMPO, nata a Napoli, il 1/1/1940, rappresentata e difesa dagli Avv. Salvatore GIORDANO, Eugenio DE FALCO, Pasqualina BALZANO, Luigi e Pietro TARATAGLIONE, presso i quali elettivamente domicilia in via dei Mille n. 19, Torre Annunziata, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: Assegno sociale.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato il 5 aprile 2016, l'odierna ricorrente deduceva quanto segue a fondamento delle proprie prospettazioni.

Di aver ricevuto con lettera raccomandata del 7 febbraio 2014 la reiezione nella sua domanda tesa ad ottenere l'assegno sociale, con motivazione ex art. 156 cc secondo cui "il giudice pronunciato la separazione stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la stessa il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi";

di aver presentato ricorso in sede amministrativa il 7 marzo 2014 contestando il diniego;
di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere la provvidenza richiesta;

di aver incardinato il procedimento di separazione consensuale recante n. R.G. 12275/2013 presso il Tribunale Civile di Napoli, dopo una separazione di fatto di oltre 30 anni (i coniugi avevano residenze diverse sin dal 1987).

Per tali motivi, adiva l'intestato Tribunale - sulla premessa che la rinuncia al mantenimento - vada valutata caso per caso, al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e il diritto a beneficiare della prestazione sin dalla data della domanda, oltre a interessi legali; per l'effetto, la condanna dell'INPS alla corresponsione di totali € 17.222,36 con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente INPS, per contestare diffusamente le avverse pretese e chiedere il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.

In particolare, eccepiva l'assenza del requisito economico dello stato di bisogno, atteso che la dichiarazione in sede di separazione dei coniugi di autosufficienza reddituale fa venir meno il carattere di residualità dell'invoca provvidenza assistenziale.

Acquisiti agli atti i documenti offerti in comunicazione e ritenuto di poter decidere sulla scorta degli elementi compiutamente emergenti in via documentale, all'odierna udienza, la causa – giunta alla cognizione della scrivente per la prima volta in pari data – sulle conclusioni rassegnate e all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, è decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo e delle contestuali motivazioni.

La domanda è infondata in fatto e in diritto e, pertanto, va rigettata per le seguenti ragioni.

Nel merito, la domanda contenuta in ricorso riguarda il riconoscimento del diritto del ricorrente all'assegno sociale, che in applicazione dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995 ha sostituito la pensione sociale.

È noto che, ai sensi dell'art. 26 L. 30/04/1969 n. 153, "Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale".

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 "6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".

Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno

solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è congruato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.

Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.

La natura assistenziale della pensione sociale non è controversa. Essa ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.

Lo stato di bisogno è però definito dalla legge sulla base di un criterio oggettivo rappresentato dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'assegno sociale, oggetto della pretesa attorea, è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini, italiani o stranieri, che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, e che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.

L'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (da ultimo, Tribunale Bergamo sez. lav., 25/02/2019, n.101 su Cass. s. L. n. 23477/2010).

Ciò premesso in diritto, è condivisibile il principio su cui l'INPS fonda l'istanza di rigetto, secondo cui, avendo il beneficio in oggetto natura sussidiaria, il soggetto richiedente non può rinunciare ad altri eventuali redditi per poi richiedere la prestazione assistenziale, pur dovendo il principio suddetto essere interpretato ed applicato alla luce delle circostanze concretamente dedotte in giudizio.

È vero che non osta, astrattamente, ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, la dichiarazione di autosufficienza economica resa in sede di separazione tra coniugi, trattandosi di dichiarazione che esplica i suoi effetti all'interno e ai meri fini della procedura in cui è stata resa (nel cui ambito ha lo scopo di suggellare la reciproca rinuncia di ciascun coniuge al mantenimento da parte dell'altro), il cui significato non può essere esteso fino a considerarla prova dell'insussistenza dei requisiti di accesso a forme di sussidio e sostegno al reddito, dal momento che tali affermazioni risultano molto spesso formulate per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, e non prettamente contenzioso (cfr. *ex multis*, Tribunale Novara sez. lav., 04/12/2018, n. 258, confermativa di Trib. Vallo della Lucania Sez. lavoro, sent., 17.09.2014; Trib. Catania, 20.12.2016).

Tuttavia, bisogna compiere una valutazione in concreto.

Ciò comporta che, nel caso oggetto dell'odierno procedimento, sussistendo una rinuncia al mantenimento da parte della ricorrente, è necessario verificare se questa sottenda effettivamente la volontà di eludere i presupposti *ex lege* previsti per l'assegno sociale attraverso una separazione fittizia, avente l'unico scopo di far ottenere il beneficio al coniuge privo di reddito, oppure se siano in concreto ravvisabili elementi idonei ad escludere tale eventualità.

È da evidenziare in fatto che nel caso in esame è documentato che la ricorrente in sede di separazione legale (omologata in data 17.10.2013) ha dichiarato di esser *"economicamente autosufficiente"*, rinunciando così a qualsiasi forma di mantenimento in favore del marito; circostanza, questa, che induce presuntivamente a ritenere l'insussistenza di uno stato di bisogno sia dall'epoca della separazione che *a fortiori* all'epoca della presentazione della domanda di assegno sociale all'INPS, nulla essendo stato dalla stessa allegato in ordine ad una modifica della situazione patrimoniale per epoca successiva all'omologa della separazione.

Inoltre, anche a voler prescindere dall'assorbente rilievo che precede, è da rilevare che in agli atti vi sono solo i certificati di residenza, ma manca qualsivoglia documentazione attestante lo stato reddituale e patrimoniale dell'istante: non è dato sapere se abbia in titolarità oltre alla casa di abitazione altri beni fruttiferi (patrimonio immobiliare che va comunque valutato). V'è più che alla scorsa udienza la ricorrente era già stata onerata a comprovare la sua situazione residuale, ma a tale ordine del Giudice mai ha ottemperato (cfr. verbale d'udienza del 6.6.2018).

Ebbene, a tale riguardo, rileva il giudicante che la ricorrenza del requisito reddituale, come invocato per beneficiare della prestazione da parte istante, non è stata in alcun modo provata, mancando agli atti i certificati reddituali dell'Agenzia delle entrate per gli anni antecedenti riguardanti la propria posizione e i relativi modelli ISEE.

Per completezza, infatti, si sottolinea che nemmeno una autocertificazione sarebbe bastata al fine di comprovare la situazione reddituale (cfr. Cass. SS.UU. 5167/2003), essendo priva di valore probatorio, sia pur indiziario, nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, con la conseguenza che la parte ricorrente non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.

Si veda, altresì, la sentenza della Cassazione n. 12131 del 26/05/2009: *"La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, idonea a comprovare la situazione reddituale nei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, è priva di valore probatorio o indiziario nel giudizio civile (nella specie, relativo a controversie assistenziali), caratterizzato dal principio dell'onere della prova - non potendo la parte trarre da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ. - salvo che essa concorra ad integrare il quadro probatorio con altre risultanze istruttorie, quale la certificazione amministrativa (dell'Agenzia delle entrate o di altra Amministrazione) che, pur dotata dell'efficacia di prova legale, ha contenuto da solo inidoneo a comprovare il possesso del requisito reddituale"*.

Risulta, pertanto, insussistente il presupposto reddituale necessario alla concessione del beneficio in parola.

Invero, nulla è allegato nemmeno in ordine alla capacità economica del coniuge della ricorrente, onde verificare se fosse al momento della separazione sprovvisto di reddito sufficiente al proprio sostentamento; tale elemento sarebbe stato fondamentale al fine della valutazione della rinuncia della ricorrente al mantenimento, la quale – allo stato degli atti - sotto il profilo sostanziale si appalesa quale volontà di rifiutare la percezione di un reddito da parte del coniuge, e non già scelta obbligata, essendo il marito privo di redditi. Proprio per tale ragione, la ricorrente avrebbe dovuto dar prova che i coniugi, in quanto ben consapevoli delle rispettive condizioni economiche di nullatenenza, rinunciavano, in sede di omologa, al reciproco mantenimento.

A ciò va aggiunto che la ricorrente avrebbe potuto chiedere preliminarmente una modifica delle condizioni di separazione e, solo eventualmente e successivamente, l'assegno sociale.

È opportuno rilevare, infatti, che, giusto il disposto dell'art. 156 c.c., le condizioni di separazione sono sempre rivedibili a fronte di mutate condizioni economiche: la giurisprudenza ha a tal proposito chiarito che *"Poiché durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio, la quale comporta la condivisione dei reciproci mezzi economici, a norma dell'art. 156, ultimo comma, cod. civ., il coniuge al quale non sia stato attribuito nessun assegno di mantenimento, ove la propria situazione economica si sia deteriorata successivamente alla separazione, ovvero sia migliorata quella dell'altro, può chiedere l'attribuzione di un assegno rapportato al tenore di vita che avrebbe avuto ove la separazione non fosse intervenuta, dovendosi, peraltro, tenere conto che tale riferimento non è matematico, ma tendenziale"* (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5253 del 21/04/2000).

Nel caso di specie, dunque, la sig.ra Pumpo ben avrebbe potuto chiedere il mutamento delle condizioni di separazione.

Non ignora il Giudice che la legge non impone come requisito per ottenere l'assegno sociale quello di aver preventivamente richiesto al coniuge separato o ai propri parenti quanto eventualmente dovuto per legge. Tant'è vero che la norma non richiede neanche che il soggetto richiedente l'assegno sociale si sia premurato di richiedere preventivamente gli alimenti ai soggetti obbligati ex art. 433 c.c. Diversamente opinando, si introdurrebbe un requisito ulteriore, non richiesto dalla L. n. 335 del 1995, ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale. In altri termini, se è vero che ci si può sempre rivolgere al coniuge separato per ottenere l'assegno di mantenimento o ai parenti elencati nell'art. 433 c.c. per chiedere gli alimenti, è altrettanto vero che la L. n. 335 del 1995 non richiede, tra i requisiti espressamente elencati, che il soggetto interessato si rivolga *in primis* al nucleo familiare e solo in subordine all'INPS.

Tuttavia, anche in assenza di una siffatta esplicita disposizione normativa, si deve ritenere che la ricorrente avesse la possibilità, anche se non l'obbligo, di richiedere l'assegno di mantenimento al marito, ciò quanto meno per dare una prova della situazione reddituale propria e del marito, completamente assente.

Avrebbe dovuto, la ricorrente, quanto meno allegare l'impossibilità di ottenere aiuto economico dai soggetti a ciò obbligati per legge, prima di richiedere che al proprio sostentamento provvedesse la collettività.

La rinuncia da parte della ricorrente, in sede di separazione consensuale, alla percezione di quanto eventualmente spettante a titolo di mantenimento, conclusivamente, ha alterato la situazione reddituale della stessa, sì da pregiudicare la sussistenza del requisito

economico normativamente previsto per la concessione dell'assegno sociale da parte dell'INPS, in mancanza di qualsiasi altro elemento che avrebbe potuto indiziare in senso opposto.

Sussistono eccezionali motivi per la compensazione delle spese di lite, attesa la natura della causa e la qualità delle parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Ronsini, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 4.11.2019

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*